

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2012 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 proposta

**DA:**

EREDE - CORRENTISTA

nei confronti

**DI**

BANCA SPA

*convenuta*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato EREDE CORRENTISTA, in proprio e nella qualità di erede di CORRENTISTA DEFUNTA, conveniva in giudizio il Gruppo Bancario OMISSIS chiedendo al Tribunale adito:

-di dichiarare la nullità del contratto di conto corrente inesistente e mai prodotto in giudizio nonostante l'ordine del giudice;

- dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale di interessi per violazione dell'art. 1283 c.c. e di ogni altra indebita commissione;

-condannare il convenuto alla ripetizione di quanto versato nel conto corrente, ammontante a € 248.598,38, in conseguenza della mancata produzione in giudizio del relativo contratto, oltre interessi e rivalutazione;

- condannare il convenuto al risarcimento del danno, risultando le operazioni inerenti ad attività imprenditoriali con blocco di industria, delle attrezzature e segnalazione per circa sei miliardi con perdita del merito creditizio, perdita di liquidità, perdita di canone locatizio, mancata acquisizione di fattori produttivi, per l'ammontare che avverrà accertato in corso di causa.

Esponendo in punto di fatto che con sentenza n. 578/2012, passata in giudicato, il Tribunale di Agrigento aveva ritenuto infondato, perché incerto e non provato il credito del BANCO OMISSIS, intervenuto nella procedura esecutiva n. OMISSIS/86 RG Es., derivante dal saldo negativo del conto corrente n. OMISSIS, e, come tale, non ammissibile alla distribuzione del ricavato, evidenziando pure che il saldo finale era stato influenzato dall'applicazione trimestrale di interessi passivi.

Deduceva di aver subito un danno irreparabile, ritenendo che l'andamento economico dell'azienda dolciaria di cui era titolare era stato fortemente influenzato dalla crescita smisurata degli interessi passivi iscritti in bilancio, come da perizia di parte prodotta in atti.

Si costituiva BANCA SPA, capogruppo del GRUPPO BANCARIO OMISSIS eccependo la maturata prescrizione, evidenziando l'indeterminatezza della domanda nonché l'inammissibilità della stessa, stante l'esistenza di un giudicato tra le parti.

Concludeva chiedendo al Tribunale: - di ritenere e dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande proposte;

- condannare l'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c., nella misura che sarà determinata in corso di causa o, in subordine, liquidata equitativamente.

Il procedimento, istruito con produzioni documentali, fatte precisare le conclusioni veniva trattenuto in decisione all'udienza del 22.11.2016, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Le domande dell'attore vanno respinte.

L'attore ha richiamato la parte motiva e il dispositivo della sentenza Tribunale di Agrigento n. 578/2012 (resa tra il medesimo e i successori universali di CORRENTISTA DEFUNTA da un lato e il Banco OMISSIS spa, avente per oggetto opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 comma 2 c.p.c.) nella parte in cui ha ritenuto non fondato "*perché incerto, illiquido e non provato*" il credito derivante dal saldo negativo del conto corrente n. OMISSIS.

Ha evidenziato al riguardo che l'allora Banco OMISSIS (a cui come noto è succeduta, con effetto dal 1.11.2010 l'Unicredit spa in forza delle operazioni di fusione per incorporazione meglio descritte nella comparsa di BANCA), interveniente nella procedura esecutiva Rg es OMISSIS/1985 in suo danno, nel procedimento instauratosi in seguito all'opposizione da lui proposta non era stato in grado di produrre il contratto di conto corrente né gli estratti conto analitici, nonostante l'ordine di esibizione impartito dal giudice.

Ha insistito quindi per la declaratoria di nullità del contratto del conto corrente, ritenendolo inesistente perché mai prodotto in quel giudizio, nonché per la restituzione di quanto versato nel tempo nel conto (di cui ha prodotto relative ricevute), ritenendoli pagamenti indebiti, oltre alla condanna al risarcimento del danno cagionato alla sua attività imprenditoriale.

Com'è noto è consentito in applicazione del principio c.d. della "*ragione più liquida*", analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa.

Pertanto alla luce del citato principio la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata alle altre questioni derivanti dalle eccezioni spiegate dalla convenuta (prescrizione, divieto del *ne bis in idem*).

Nella fattispecie l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incumbente non avendo lo stesso dimostrato di avere quantomeno avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca convenuta, ex art. 119 T.U.B, di acquisizione di copia del contratto - di cui invoca la nullità ritenendolo inesistente - e/o di altra documentazione contabile riferita al conto corrente, di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego da parte della banca alla detta richiesta.

Di tale carenza probatoria è ben consapevole l'attore che infatti ha tentato di rimediare tardivamente, chiedendo all'odierna convenuta la documentazione bancaria solo nelle more del giudizio, peraltro quando erano già ampiamente intervenute le preclusioni istruttorie del processo civile.

*Sentenza, Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Silvia Capitano n.456 del 13 marzo 2017*

Infatti è appena il caso di rilevare che il ricorso per decreto ingiuntivo destinato alla Banca oggi convenuta (allegato peraltro irritualmente alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata telematicamente il 30.5.2016), finalizzato alla consegna di documenti contabili relativi al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0137/41/0040655 di cui è causa, risulta essere datato 4.9.2015 (il relativo decreto ingiuntivo è stato poi emesso il 17.12.2015).

In sostanza il procedimento monitorio nei confronti del Gruppo Bancario OMISSIS finalizzato alla consegna del contratto in oggetto, è stato avviato ben oltre lo scadere dei termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c., che, come emerge dal verbale di causa, venivano concessi all'udienza del 2.12.2014.

Così come è pure di epoca successiva allo scadere del triplo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB, citata nel testo del predetto ricorso, che sarebbe stata inviata con raccomandata A/R del 30.05.2015.

Né la sentenza del Tribunale di Agrigento più volte richiamata poteva esonerare l'attore dall'onere probatorio sullo stesso incombente: invero, nella suddetta sentenza il giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha sviluppato il suo ragionamento nell'ottica dell'insufficienza del "saldoconto" a provare il credito fatto valere dalla banca interveniente, quindi stigmatizzando il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente in quel giudizio sulla banca che non ottemperò all'ordine di esibizione della documentazione contabile e che pertanto, venne esclusa dalla distribuzione del ricavato ex art 512 c.p.c.

Lo stesso giudice peraltro chiarisce che *"il disposto ordine di esibizione di scritture contabili, non ottemperato dal BANCO OMISSIS non può avere alcun significato confessorio, al di là dell'effetto, sopra meglio evidenziato, di rendere del tutto inutilizzabile il credito per scopertura di conto corrente in sede esecutiva"* (pag. 36 della sentenza.)

In definitiva, non appare comprensibile l'inerzia dell'attore, protrattasi per diversi anni, per poi domandare alla banca la documentazione inerente il contratto che ritiene inesistente solo nelle more del presente giudizio, già intervenute le note preclusioni scandite dai termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Ne consegue che le domande spiegate non meritano accoglimento.

La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte convenuta, riconducibile al *genus* della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, non va neppure accolta, non avendo la parte neppure allegato elementi per valutare la malafede o colpa grave dell'agire in giudizio, del danno subito a causa della condotta della controparte nè gli elementi necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.

L'esito complessivo del giudizio suggerisce di porre a carico dell'attore la rifusione di 2/3 delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in dispositivo per l'intero ai sensi del DM 55/2014 e dichiarate compensate per il resto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EREDE CLIENTE in proprio e nella qualità di erede di Marchese Carmela nei confronti di BANCA SPA capogruppo del GRUPPO BANCARIO UNICR OMISSIS, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge ogni domanda proposta dall'attore;
- respinge la domanda risarcitoria ex art. 96 comma 1 c.p.c. spiegata dalla convenuta;

*Sentenza, Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Silvia Capitano n.456 del 13 marzo 2017*

- condanna l'attore alla rifusione di 2/3 delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano per l'intero, ai sensi del DM 55/2014, nel complessivo importo di € 4500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge, compensate per il restante terzo.

Così deciso in Agrigento, 13 marzo 2017

**Il Giudice  
Silvia Capitano**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS